

Sentenza: n. 267 del 6 luglio 2006

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117 co.3 Cost., art. 119 co.2 , art.2 co.1 lett. a), b) e co.3 lett. f) dello Statuto Regione Valle d'Aosta, art. 10 L.Cost. 3/2001 e “principio di leale collaborazione”.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005 recante “Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria e istituzione della relativa Autorità di vigilanza”

Esito: non fondatezza della questione sollevata.

Estensore: Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto la legge regionale della Valle d'Aosta n. 10/2005 “Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza”.

Con tale normativa il legislatore ha istituito presso il Consiglio regionale una Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria di Regione, enti locali e loro enti ed aziende strumentali .

L'Autorità è dotata di autonomia regolamentare, funzionale ed amministrativa in modo da assicurare l'effettiva imparzialità ed indipendenza di giudizio e valutazione, nonché del potere e di acquisire notizie e documenti dagli enti sottoposti a verifica. La stessa è tenuta a riferire annualmente al Consiglio regionale sugli esiti dell'attività svolta.

L'articolo 10 della legge regionale attribuisce all'Autorità, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sopra indicati, compiti che attengono alla verifica della corretta gestione finanziaria, della corretta gestione dei cofinanziamenti regionali sostenuti con fondi europei, alla valutazione della realizzazione degli obiettivi evidenziati dalla legislazione e dal bilancio regionale nonché alla verifica dell'attuazione della disciplina relativa al patto di stabilità interno.

Tale normativa viene impugnata dal Governo sotto diversi profili, il cui nucleo centrale attiene alla pretesa violazione degli articoli 117 co. 3 e 119 della Costituzione e dell'art. 10 della L. Cost. 3/2001. Assume il Governo che con l'istituzione dell'Autorità, la Regione avrebbe inteso realizzare una generalizzata funzione di controllo sulla gestione dell'attività della Regione e degli enti locali, funzione che la legislazione vigente (legge n. 20/2004) attribuisce alla Corte dei Conti in via esclusiva quale organo garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario dell'intero settore pubblico, in quanto organo posto al servizio dello Stato-comunità.

Tale forma di controllo sulla gestione si inquadra, sempre secondo il Governo, nel coordinamento della finanza pubblica, materia oggetto di potestà legislativa concorrente ed i cui principi postulano una applicazione uniforme da parte di tutte le amministrazioni.

Nel caso di specie, invece, la Regione Valle d'Aosta si sarebbe profondamente discostata dai principi in materia in quanto avrebbe attribuito all'Autorità i compiti e le funzioni di controllo sulla gestione che la legge statale (articolo 3 L. 20/2004) affida alla Corte dei conti.

La Regione resistente, contesta tutte le censure ed in particolare nega il contrasto ora esposto e la configurata incompatibilità tra le due forme di controllo (quella dell'Autorità e quella della Corte dei Conti), mettendo in evidenza il ruolo di confronto collaborativo tra i due soggetti.

La Corte costituzionale ritiene il ricorso infondato.

A tale decisione, la Corte perviene evidenziando la diversità dei fini e dei piani su cui operano la Corte dei conti, da un lato, e l'Autorità di vigilanza valdostana dall'altro.

Infatti quest'ultima svolge la propria attività nell'interesse esclusivo della Regione alla corretta gestione delle risorse finanziarie destinate ai bisogni della propria collettività. Così come configurata dal legislatore regionale, infatti, l'Autorità svolge un'attività interna alla Regione ai fini di collaborazione con il Consiglio regionale e non si sovrappone né pone limiti all'attività di competenza della Corte dei conti alla quale è, invece, attribuito un controllo di più ampio respiro finalizzato a garantire il rispetto del complessivo equilibrio di bilancio nazionale e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (patto di stabilità interno), come confermato anche dopo la riforma del Titolo V, dall'articolo 7 della legge n. 131/2003.

La Consulta evidenzia inoltre che lo stesso articolo 7 della legge n. 131/2003 nel disciplinare le funzioni di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, prevede espressamente che "resta ferma la potestà delle regioni a statuto speciale nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità".

Alla luce delle osservazioni in precedenza riportate, la Consulta dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 10/2005 e riconduce l'istituzione e la regolamentazione del funzionamento dell'Autorità di vigilanza alla esplicazione del potere, previsto dallo Statuto della Valle d'Aosta, di disciplina dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali e dell'attuazione ed integrazione delle leggi della Repubblica in tema di finanze comunali e regionali.